



INTESA

IL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

е

LA REGIONE LOMBARDIA

VISTI

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione:
- la legge 2 aprile 2007 n. 40, ed in particolare l'articolo 13;
- la legge regionale lombarda 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed in particolare l'articolo 2, commi dal 417 al 425:
- il Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, ed in particolare l'articolo 64;
- i ricorsi in Corte Costituzionale di Regione Lombardia avverso l'articolo 1, commi 622, 624 e 631 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e avverso l'articolo 13 della legge 2 aprile 2007 n.40;
- il ricorso in Corte Costituzionale del Governo avverso la legge regionale lombarda n.19 del 6 agosto 2007;

VALUTATO

- che i contenziosi su leggi nazionali e regionali in materia di istruzione, sono conseguenti all'importanza dei cambiamenti reali in corso e allo stato di perdurante mancanza di alcuni fondamentali provvedimenti di attuazione della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione;
- la complessità di materie che, sottoposte a potestà legislative diverse, si intrecciano e sovrappongono in ragione dei diversi fini pubblici da perseguire;





 la necessità che le politiche sull'istruzione e sulla formazione debbano essere improntate ad una leale collaborazione interistituzionale e del raccordo tra i diversi livelli di governo;

CONSIDERATA

- la necessità di dare attuazione al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, nella cornice unitaria del sistema educativo nazionale e nell'ambito del quadro normativo vigente, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la necessità di sviluppare l'eccellenza e l'equità del sistema di istruzione, attraverso la valorizzazione degli enti territoriali e delle autonomie funzionali, nonché dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
- la necessità di contenere i costi del sistema, attraverso la semplificazione dei livelli organizzativi e l'attuazione di specifiche leve di efficientamento;
- la necessità di promuovere criteri di sussidiarietà;

CONSIDERATA INOLTRE

- l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione di tutti i giovani, con riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea per il 2010;
- l'esigenza di attuare modelli organizzativi innovativi sul territorio, per il conseguimento delle predette finalità, attraverso una stabile ed organica collaborazione tra istituzioni scolastiche, strutture formative accreditate, università e centri di ricerca.

STIPULANO

Articolo 1 Finalità

- 1. Le parti si impegnano a superare, in via negoziale, i rispettivi ricorsi in Corte Costituzionale in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale indicati in premessa, riconoscendo che gli ambiti di competenza concorrente devono essere ricomposti in un quadro complessivo e funzionale delle scelte proprie di ciascun livello legislativo.
- 2. Le parti si impegnano a sperimentare un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.





Articolo 2 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19

- **1.** Le parti danno atto che la Regione Lombardia ha adottato le modifiche concordate alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 così come approvate nella legge regionale 30 dicembre 2008 n. 37, entrata in vigore il 1 gennaio 2009.
- 2. Le parti danno atto che il Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2009 ha deliberato di rinunciare all'impugnativa in Corte Costituzionale avverso la legge regionale 19/2007.
- 3. La Giunta regionale della Lombardia si impegna inoltre a ritirare i propri ricorsi in Corte Costituzionale avverso l'articolo 1, commi 622, 624 e 631 della legge 296 del 27 dicembre 2006, e avverso la legge 40 del 2 aprile 2007.

Articolo 3

Soggetti erogatori dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo

- 1. Al fine di incentivare l'integrazione tra i sistemi, i percorsi di secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell'ambito della programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative accreditate dalla Regione, anche dagli Istituti Tecnici e Professionali, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
- 2. Per la realizzazione dei percorsi di cui al comma precedente agli Istituti Tecnici e Professionali l'organico viene assegnato in considerazione anche degli iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, nel quadro di quanto previsto all'articolo 5.

Articolo 4

Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e Istituti Tecnici Superiori

- 1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a proporre un atto integrativo del DPCM di riordino dell'Istruzione e formazione tecnica professionale nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 631 della legge 296/06, al fine di:
 - a. consentire l'accesso agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ai diplomati del sistema di Istruzione e formazione professionale, attraverso la frequenza di un anno di formazione integrativa.





- b. prevedere percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore della durata di tre anni, in quanto prosecuzione a livello terziario dei percorsi di Istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.
- c. consentire l'adattamento territoriale delle figure professionali e dei relativi standard formativi per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnici Superiori.

Articolo 5

Sperimentazione di modello organizzativo innovativo del sistema di istruzione

- 1. Le parti condividono di consentire alla Regione Lombardia di sperimentare un modello organizzativo, anche in deroga alla legislazione nazionale vigente, volto a innalzare qualità ed economicità del servizio di Istruzione ed in particolare dell'area tecnico professionale, secondo quanto definito nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale della presente Intesa.
- **2.** Tale sperimentazione assume come riferimenti l'articolo 2, comma 417, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 64 del Decreto Legge 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 ed i relativi atti attuativi.
- 3. Il governo di tale sperimentazione è condiviso tra la Regione Lombardia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso un organismo paritetico di coordinamento, che procederà, tra l'altro, all'individuazione della normativa nazionale cui derogare per l'attuazione della sperimentazione.
- **4.** I risultati della sperimentazione di cui al presente articolo forniranno elementi utili all'attuazione del Titolo V, parte II, della Costituzione, nonché al riconoscimento di eventuali forme di regionalismo rafforzato ai sensi dell'articolo 116, 3 comma, della Costituzione.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Mariastella Gelmini

Il Presidente della Regione Lombardia

Roberto Formigoni